



Delibera della Giunta Regionale n. 275 del 12/06/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO DELL'INTESA AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N° 131, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CONCERNENTE "DOCUMENTO DI CONSENSO SULLE POLITICHE DI OFFERTA E LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL TEST PER HIV IN ITALIA" SOTTOSCRITTA IN DATA 27/07/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n° 131, prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato – Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
- b. che in data 27/07/2011 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è stata sottoscritta l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, concernente «Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in Italia». (Rep. n. 134/CSR). (11A11001) (G.U. Serie Generale n. 191 del 18 agosto 2011)

CONSIDERATO

- a. che l'art. 1 della legge n. 135 del 5 giugno 1990 - *“Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS”* - assegna alla Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS compiti di studio, consulenza e proposta nell'ambito del piano di interventi diretto a contrastare la diffusione delle infezioni da HIV;
- b. che la legge n. 3 del 18 ottobre 2001, nel novellare l'art. 117 della Costituzione, annovera la «tutela della salute» tra le materie di potestà legislativa concorrente;
- c. che il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006, recante il Piano sanitario nazionale 2006-2008, fissa gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, conseguibili nel rispetto dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni l'8 agosto 2001 (Rep. Atti n. 1285), come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni successivi e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli di assistenza;
- d. che l'art. 1, comma 4, della citata intesa sul «Piano Nazionale per la Prevenzione 2011-2012», fa riferimento alle risorse finalizzate a sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale 2010-2012, lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza e l'armonizzazione delle attività di prevenzione negli ambienti territoriali;

PRESO ATTO

- a. che la Giunta della Regione Campania con DGR n. 789 del 30/12/2011 ha Istituito il Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV in Regione Campania ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 31.03.2008;
- b. che in Regione Campania da una prima analisi dei dati 2008-2010 risulta che circa il 39% delle diagnosi di infezione da HIV viene effettuato in persone che sono già in stato avanzato di malattia (linfociti CD4 < 200/mm³ e/o patologie indicative di AIDS);

RILEVATO:

- a. che la persona con HIV diagnosticata tardivamente non ha l'opportunità di iniziare nei tempi ottimali la terapia antiretrovirale ed ha, da una parte, un rischio più elevato di giungere ad una fase conclamata della malattia e, dall'altra, una ridotta probabilità di un pieno recupero immunologico una volta iniziato il trattamento farmacologico;
- b. che l'elevato numero di persone sieropositive ancora inconsapevoli del proprio stato sierologico rendono necessaria, prioritaria ed urgente l'attivazione di azioni di identificazione precoce (early detection) in grado di permettere il contatto e la diagnosi precoce di queste persone.

RITENUTO di dover, pertanto, recepire integralmente l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il «Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di

esecuzione del test per HIV in Italia» sottoscritta in data 27/07/2011, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di recepire integralmente l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il «Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in Italia» sottoscritta in data 27/07/2011, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle linee di indirizzo sulle modalità di attuazione dell'allegato documento da predisporre a cura del Ce.Rif.A.R.C. in raccordo con i competenti uffici regionali;
3. di precisare che all'attuazione della presente deliberazione si provvede senza oneri aggiunti a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria di provvedere all'ulteriore corso del presente provvedimento ed agli adempimenti conseguenti finalizzati all'attuazione di quanto previsto nella succitata Intesa;
5. di provvedere alla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento comprensivo di allegati;
6. di inviare al Settore Assistenza Sanitaria per il seguito di competenza.